SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

(62ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » **(2005)** (*D'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri e Tognoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE *Pag.* 742, 744, 745, 746, 752, 753, 754
ANGELINI 747, 751
BOCCASSI 744, 745, 746, 752
DE BOSIO, *relatore* . . 742, 744, 745, 747, 748
DI GRAZIA 747, 750
DI PRISCO 746, 753, 754
MAMMUCARI 749, 754
PEZZINI 746, 747, 748
RISTORI 748
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 752
SIMONUCCI 745, 746
VALENZI 751, 753
VALLAURI . . . . . *Pag.* 747
VALSECCHI 749
VARALDO 751

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Grava, Mammucari, Militerni, Negri, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Simonucci, Varaldo e Venudo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi, Fiore, Monaldi e Sibille sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ristori, Valenzi, Valsecchi e Vallauri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri e Tognoni ed altri: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere » (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloffa, Sabatini; Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi e Diaz Laura: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta era stata nominata una Sottocommissione la quale, riunitasi, ha adempiuto al suo compito esaminando gli emendamenti proposti dal relatore· alcuni dei suoi componenti si sono riservati peraltro, prima di accettare gli emendamenti stessi, di sentire il parere dei sindacati interessati. Questi, come era da attendersi, hanno risposto negativamente, tempestando di telegrammi sia il relatore che il presidente della Commissione, per ottenere l'approvazione del disegno di legge senza alcun emendamento.

Desidero affermare, nella mia veste di presidente, che la Commissione non può sottostare a pressioni di alcun genere provenienti dall'esterno, specie se manifestate in una forma non rispettosa della sua libertà di giudizio e di decisione.

Prego ora l'onorevole relatore di voler riferire sui lavori della Sottocommissione.

D E B O S I O , *relatore*. La Sottocommissione, composta dai senatori Angelini, Di Grazia, Di Prisco, Mammucari e da me, si è riunita due volte: la prima nella mattinata di venerdì 6 luglio, e la seconda nel pomeriggio di ieri. Nella prima riunione gli emendamenti sono stati sottoposti ad un particolareggiato esame, che riassumerò ora brevemente, prendendone spunto per illustrare gli emendamenti medesimi.

Come ho fatto presente nella mia relazione, è necessario sanare due gravi lacune dell'articolo 1, il quale, anzichè precisare quale sia il campo di applicazione del provvedimento, si limita a parlare di « lavoratori delle miniere, comunque denominate ». Ho già preannunciato, in sede di relazione, la presentazione di due emendamenti tendenti a rimediare a tali lacune. In primo luogo, propongo di sostituire le parole « comunque denominate » con le altre « di cui all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 »; tale decreto, infatti, regola, come precisa all'articolo 1, « la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle energie del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale », e, all'articolo 2, stabilisce:

« Le lavorazioni indicate nell'articolo 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria:

a) la ricerca e la coltivazione di minerali metalliferi, di minerali di arsenico e di solfo, di grafite, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose, di fosfati, di sali alcalini semplici e complessi e loro associati, di caolino, di bauxite, di magnesite, di fluorina, di baritina, di talco, di asbesto, di marna da cemento, di sostanze radioattive;

b) la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali, dei vapori, dei gas e delle energie del sottosuolo suscettive di uso industriale.

Appartengono alla seconda categoria:

a) la coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, non compresi nella prima categoria;

b) la coltivazione delle torbe ».

Tengo a sottolineare la circostanza che si tratta esclusivamente di lavoro svolto nelle

viscere della terra; con ciò il concetto di miniera è chiaro, assai più di quanto non possa essere attraverso le parole « miniere comunque denominate », che non specificano niente in quanto un generico richiamo non è una qualificazione.

In secondo luogo, propongo di aggiungere, dopo le parole « per tutti i lavoratori », le altre « nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo ». Su questo punto si è avuta un'ampia discussione alla Camera, in quanto, trattandosi di varare una norma di carattere eccezionale rivolta ad un lavoro del tutto particolare, si è ritenuto ad un certo momento opportuno chiarire, ai fini dell'interpretazione, che il provvedimento doveva riferirsi a tutti i lavoratori, sia a quelli addetti all'estrazione vera e propria, sia a quelli addetti all'attività strettamente inerente e collegata con l'estrazione. L'onorevole Gitti aveva anzi proposto un emendamento in tal senso, sostenendo che era necessario tener conto anche di chi lavora all'interno e parzialmente all'esterno; tale principio veniva quindi accolto dalla Commissione, ma senza essere tradotto poi in emendamento, avendo l'onorevole Nucci fatto rilevare che un'estensione della riduzione dell'orario a quei lavoratori addetti alle miniere i quali operano in condizioni ambientali diverse, avrebbe dovuto essere giustificata, per non essere poi costretti ad estendere ulteriormente la norma di carattere eccezionale, con gravi squilibri nel settore lavorativo.

Ho ritenuto pertanto opportuno formulare l'emendamento che ho testè letto, allo scopo appunto di chiarire maggiormente il pensiero pressochè unanime della Commissione sulla necessità di considerare compresi nella dizione dell'articolo 1 tutti i lavoratori nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere.

Inoltre, è stato proposto dal collega Angelini un comma aggiuntivo all'articolo 1, così formulato: « Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali ». Io non ho nulla in contrario ad accettare tale emendamento, che rappresenta un opportuno chiarimento al fine di evitare ogni dubbio che il provvedimento possa far decadere accordi sindacali più favorevoli; anche la Sottocommissione si è espressa in questo senso.

È ancora necessaria un'aggiunta, sia nell'articolo 1 che nell'articolo 2, dopo le parole « fermo restando l'ammontare della retribuzione ». Come è noto, l'articolo 1 stabilisce la riduzione dell'orario a 40 ore settimanali, mantenendo però fermo l'ammontare della retribuzione. Ma, poichè tutti i contratti di lavoro stabiliscono la retribuzione oraria, la norma suddetta potrebbe essere interpretata come riferita al compenso orario; il che si tradurrebbe ovviamente in una beffa per i lavoratori, i quali vedrebbero ridotto, insieme al numero delle ore lavorative, anche l'ammontare complessivo della retribuzione. È quindi necessario rendere più chiara l'intenzione del legislatore, aggiungendo alle suddette parole « fermo restando l'ammontare della retribuzione » l'aggettivo « settimanale ».

E vengo all'ultimo emendamento. L'articolo 3 detta: « Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato ». Non ho nulla contro tale norma, perchè noi possiamo intervenire e legiferare per quanto riguarda la salute dei lavoratori, ma abbiamo il massimo rispetto delle forze sindacali nell'ambito della loro competenza. Debbo però osservare che, quando si tratta di stabilire le modalità di attuazione di una legge, un regolamento è necessario, anzi indispensabile, specie in una materia come quella in esame, nella quale esiste una grandissima varietà di situazioni da considerare, in relazione alle varie specializzazioni del settore. Oltretutto il provvedimento avrà un'applicazione, per così dire, rateizzata, in quanto una prima riduzione di tre ore sull'orario settimanale verrà apportata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, mentre la riduzione definitiva ad un massimo di 40 ore settimanali decorrerà dal 1° gennaio

1964; il che costituisce indubbiamente una altra complicazione. Questa esigenza di coordinamento e di regolamentazione, quindi, non può essere soddisfatta dalla norma dell'articolo 3. L'accordo non si può imporre, essendo qualcosa che deriva dalla volontà delle parti; nè, d'altra parte, la regolamentazione può essere rinviata ad altra legge. Propongo pertanto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 3: « In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui sopra ».

Tutto ciò il vostro relatore ha fatto presente nella riunione di venerdì, e la Sottocommissione è stata unanime nel riconoscere la necessità di emendare queste norme. Solo i colleghi Mammucari e Di Prisco hanno dichiarato che, pur riconoscendo l'opportunità dei suddetti emendamenti, temevano il ritardo che un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento — dove effettivamente aveva sostato per più di tre anni — avrebbe potuto comportare; al che io ho risposto che sarebbe stato peggio apprestare uno strumento giuridico, oltre che imperfetto, pericoloso in quanto poco chiaro sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

B O C C A S S I . Gli accordi sindacali lo chiariranno.

D E B O S I O , *relatore*. Ma c'è una situazione più grave. Non credevo si potesse sostenere che questo provvedimento andasse applicato anche a coloro che lavorano a cielo aperto, agli operai che lavorano all'esterno delle miniere, agli impiegati. Pure, a ciò si mira, come lo prova la quantità di telegrammi pervenutimi da parte di lavoratori che non lavorano nel sottosuolo delle miniere, con la richiesta di beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro di cui al disegno di legge.

Ora, è opportuno rilevare che il disegno di legge è stato concepito originariamente per i lavoratori in profondità; e solo dopo un'ampia discussione la Camera dei deputati ha concluso che le sue norme dovessero essere estese anche a coloro che eseguono lavori misti (cioè a coloro, ad esempio, che con i carrelli vanno dall'interno verso l'esterno e viceversa). Tale modifica va accolta di buon grado, perchè, una volta riconosciuto che chi lavora sei, sette ore ininterrottamente nelle viscere della terra è sottoposto ad una grave usura, è giusto ammettere che anche chi vi rimane meno è sempre sottoposto allo stesso genere di usura. Ritengo però che non si possa arrivare ad estendere a tutti la riduzione dell'orario. È escluso che si possa estenderla a coloro che lavorano a cielo aperto. La Camera si e opposta a questa interpretazione, ed anche il Governo.

A questo punto sento il dovere di far presente che i senatori Di Prisco e Mammucari, dopo aver riconosciuto fondate queste osservazioni, si erano riservati di dare una risposta. Ieri essi hanno riferito che avevano cercato di convincere i sindacati, ma questi preferivano l'incertezza, il dubbio, preferivano in definitiva che il disegno di legge rimanesse com'è, e ciò soltanto per non farlo ritornare alla Camera, per non correre il rischio che la Camera non lo approvasse in tempo utile. Io ho obiettato che il Parlamento non può legiferare in base a questi principi.

In conclusione, raccomando alla vostra attenzione l'approvazione degli emendamenti da me esposti, compreso quello del senatore Angelini.

P R E S I D E N T E . Poichè la discussione generale è stata conclusa, possiamo senz'altro esaminare gli emendamenti proposti, sui quali ognuno potrà prendere la parola.

B O C C A S S I . Mi pare che nell'ultima riunione non si sia presa la decisione di chiudere la discussione generale. Ci lasciammo dopo aver nominato la Sottocommissione, che avrebbe dovuto esaminare il disegno di legge nel suo insieme, e noi facemmo presente l'opportunità di prendere contatto con i responsabili del sindacato nazionale dei minatori per conoscerne il pensiero; ciò al fine

di comprendere bene quali dovessero essere le finalità del disegno di legge. È evidente quindi che la discussione generale è rimasta aperta, e a me pare che noi commetteremmo un errore se passassimo ora alla discussione degli emendamenti, senza esserci prima scambiati le nostre idee sull'opportunità o meno di emendare il disegno di legge. Anche i colleghi della nostra parte in un certo senso sollecitavano delle modifiche, ma debbo dire che un approfondito esame ci ha fatto riconsiderare tutto il problema. Ritengo quindi utile che si continui la discussione generale prima di passare alla discussione degli articoli.

P R E S I D E N T E . Io non intendo troncare la discussione. Sugli articoli emendati, che sono i primi tre, potrete discutere, se riterrete opportuno, con una certa ampiezza.

La Sottocommissione, ella lo sa, era d'accordo col relatore. Ma è intervenuta una terza forza. Vero è che da parte vostra vi era la riserva di ascoltare il parere dei sindacati — e io, come vecchio sindacalista, posso dire che apprezzo questo fatto —; però, che un sindacato detti legge al Parlamento mi pare eccessivo. Siamo noi i responsabili della legislazione.

B O C C A S S I . Ella, signor Presidente, ci ha detto che la Sottocommissione aveva raggiunto un accordo.

P R E S I D E N T E . Così mi è stato riferito.

B O C C A S S I . A me questo non risulta, perchè da parte nostra ci si era riservati di sentire i sindacati.

Ora, signor Presidente, mi permetta di ricordare che nella precedente seduta io sono stato forse l'unico a dire: approviamo il disegno di legge così com'è, per quanto sia incompleto, perchè non approvandolo non andiamo certo incontro ai desideri della categoria, per le ragioni già dette. Tutto il resto sarà poi oggetto di accordi sindacali. Questa proposta io avevo fatta; non sono stato ascoltato.

La questione di fondo è questa: se noi non approviamo il disegno di legge così com'è, questo non sarà varato entro l'attuale legislatura.

D E B O S I O , *relatore*. Respingete allora gli emendamenti.

B O C C A S S I . La nostra parte, lo dichiaro subito, li respingerà tutti.

S I M O N U C C I . Una sola considerazione. Vorrei ricordare ai colleghi che proprio qualche settimana fa ci siamo trovati tutti d'accordo nel ritenere che non fosse dignitoso per il Senato approvare un certo disegno di legge, la cui formulazione era assai imperfetta. Si trattava di un disegno di legge nel quale si arrivava persino a dire che in certe votazioni bisognava piegare in quattro la scheda. Ebbene, che cosa è avvenuto in quell'occasione? Il Presidente Grava fece osservare alla Commissione che era opportuno approvare tali disposizioni, perchè così desiderava la categoria interessata. E noi aderimmo, per deferenza alla Presidenza e per andare incontro alla categoria. Mi pare che l'atteggiamento della maggioranza, oggi, sia in aperta contraddizione con quello tenuto allora.

Vorrei porre una questione: il presente provvedimento non lo vogliono i padroni delle miniere, è certo; esso è uno tra i primi presentati in questa legislatura, il che significa che per quasi quattro anni è stato fermo presso la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento. È evidente che il disegno di legge è a favore di una classe e a sfavore di un'altra classe. Ciò spiega forse il ritardo con cui è stato discusso.

Si è detto che sentire il pensiero dei sindacati costituisce addirittura una mancanza di riguardo verso il Parlamento, perchè questo non deve tener conto eccetera, eccetera. Se le cose stessero così, se fosse vero che i rappresentanti del popolo non debbono assolutamente tener conto delle esigenze, dei pareri di coloro che sono interessati ad un disegno di legge, saremmo ancora ad una situazione molto arretrata. Il fatto è, invece,

che un Parlamento democratico tiene conto del pensiero, delle aspirazioni, delle ansie delle persone e dei gruppi per cui determinate norme vengono elaborate.

P R E S I D E N T E . Ci è stato scritto: se non viene approvato il disegno di legge nel testo della Camera il giorno 11, ci mettiamo in sciopero.

S I M O N U C C I . I rappresentanti dei sindacati non intendono manifestare contro il Parlamento e il Senato, ma vogliono prendere semplicemente un atteggiamento nei confronti del padronato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, ritengo che la discussione generale possa considerarsi definitivamente chiusa.

Passiamo pertanto all'esame e alla discussione degli articoli.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore De Bosio, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « per tutti i lavoratori » le altre « nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo »; il relatore stesso propone anche di sostituire alle parole « comunque denominate », le altre « di cui all'articolo 2 lettere *a*) e *b*) del regio decreto 29 aprile 1927, n. 1443 ».

D I P R I S C O . Sono contrario al primo emendamento del relatore, e in ciò sono confortato dalla dichiarazione fatta dal Sottosegretario Calvi alla Camera alla fine della discussione generale del presente provvedimento. In quella sede il rappresentante del Governo disse testualmente: « Solo per ragioni pratiche (il Ministero) accetta di estendere il provvedimento agli addetti all'esterno della miniera, purchè partecipanti al processo di estrazione ».

Come si vede, la precisazione del Sottosegretario dava alla norma un valore diverso e un significato estensivo rispetto a quello che risulterebbe dalla modificazione proposta dal senatore De Bosio.

B O C C A S S I . A me pare che il concetto di miniera sia espresso benissimo anche nel testo pervenutoci dalla Camera.

Il senatore De Bosio sostiene che con quel testo si comprenderebbero tutti i lavoratori addetti alle miniere. Ma qui si dice: « miniere comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei ».

Il concetto, ripeto, emerge abbastanza preciso da questa dizione, e si potrebbe lasciare una certa libertà alle trattative sindacali. La Camera ha accolto tale concetto, come ha osservato il senatore Di Prisco. Semmai ha precisato (come risulta dagli atti della seduta) che in quella dizione si comprendono coloro che lavorano sia all'esterno che all'interno della miniera.

Pertanto io credo che, se vi è in noi l'intenzione di varare il disegno di legge, gli emendamenti proposti possano essere superati; altrimenti, l'ho già detto nella prima discussione, il provvedimento non passerà nè oggi nè domani.

P E Z Z I N I . Mi scuso di non aver assistito la volta scorsa a tutta la seduta della Commissione e di non aver quindi ascoltato la discussione che si è svolta in quella sede sul provvedimento. Però, il richiamo fatto dal senatore Di Prisco alle dichiarazioni del rappresentante del Governo in seno alla Commissione XIII della Camera mi fa sorgere il dubbio che effettivamente la Camera, adottando quella dizione, abbia voluto non limitare il beneficio della riduzione dell'orario lavorativo a co-

loro che lavorano nel sottosuolo, ma estenderlo anche agli altri.

D I G R A Z I A . Ma con quale giustificazione morale?

P E Z Z I N I . Non sto dicendo ora se vi sia giustificazione giuridica o morale; dico soltanto che mi pare che la Camera abbia voluto arrivare a quel risultato.

Il Sottosegretario di Stato Calvi dichiarò infatti: « Allo stato attuale dei fatti il Ministro del lavoro riconferma tutte le sue eccezioni, ed aggiunge che intende, con questa legge, che l'orario di lavoro — per tutte le ragioni esposte — sia diminuito per coloro che sono addetti alla escavazione sul fondo e al lavoro all'interno delle miniere. Solo per ragioni pratiche accetta di estendere il provvedimento agli addetti all'esterno della miniera, purchè partecipanti al processo di estrazione ». Ora io non so quali siano le ragioni pratiche che hanno indotto il rappresentante del Governo ad accedere ai punti di vista della XIII Commissione della Camera; desidero però far presente che, decidendo in modo diverso, contrasteremmo con quella che è stata l'intenzione dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei quindi sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato Salari se egli conferma l'atteggiamento assunto dal suo collega Calvi oppure se ha altri chiarimenti da darci sull'atteggiamento del Governo.

V A L L A U R I . Se la dichiarazione dell'onorevole Calvi è stata così estensiva da comprendere tutti coloro i quali partecipano in qualsiasi modo ai processi di estrazione, ritengo si debbano comprendere nel provvedimento anche i lavoratori in superficie, in quanto esistono processi di estrazione che si svolgono esclusivamente all'esterno. A mio avviso, anzi, è proprio per questa ragione che si è parlato di « processo di estrazione »; non « escavazione », non « estrazione », ma « processo di estrazione ».

A N G E L I N I . Io ritengo ci si debba riferire al testo del provvedimento, non alle varie interpretazioni che ne vengono date, e specificare chiaramente se si vuole estendere la limitazione delle 40 ore lavorative settimanali a tutti i lavoratori delle miniere, a qualsiasi lavoro siano addetti.

Nella miniera esistono due categorie di lavoratori: quelli che estraggono realmente i minerali e quelli che partecipano al processo di estrazione nel senso che trasportano fuori dalla miniera i materiali suddetti con i carrelli. Ora è evidente che, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Calvi, l'orario settimanale sarebbe ridotto a 40 ore anche per questi ultimi, in quanto svolgono un lavoro sia esterno che interno; cosa questa che potrebbe dare adito alle più svariate interpretazioni, atte a provocare perturbamenti nei luoghi di lavoro.

Specifichiamo quindi, ripeto, chiaramente a chi sono rivolti i benefici previsti dal provvedimento; e se questi benefici dovessero essere estesi anche a coloro i quali non hanno nulla a che fare con la miniera, ma fanno le pulizie nel piazzale, allora dovrei ricordare che esistono in altri campi lavoratori, addetti a servizi ben più impegnativi, i quali sarebbero certo più meritevoli di questo particolare trattamento. Noi, come legislatori, non possiamo commettere ingiustizie.

D E B O S I O , *relatore*. La questione è stata sollevata dal collega Di Prisco, prendendo probabilmente lo spunto da una dichiarazione isolata del Sottosegretario di Stato Calvi. Desidero perciò leggere per intero le dichiarazioni di questo ultimo:

« A mio avviso non può essere accettata l'impostazione che al problema ha voluto dare l'opposizione, perchè la riduzione dell'orario di lavoro deve essere stabilita soltanto in favore dei lavoratori addetti all'estrazione e non anche a quelli addetti a lavorazioni collaterali.

Ma sembra, ora, che non si possa dire " riduciamo l'orario di lavoro solo ai lavoratori e non al guardiano della miniera ". Si è affermato poi che anche gli esterni sono addetti al corpo della miniera. Posso dirvi di aver visitato alcune miniere e di aver visto chi lavora in superficie e chi in profondità: non è la stessa cosa.

Dalla relazione dell'onorevole Bucciarelli Ducci alla sua proposta di legge traspare la grande differenza che passa tra il lavoro che viene effettuato in superficie ed il lavoro effettuato in profondità; è evidente, pertanto, che una differenza di trattamento fra i lavoratori delle due categorie deve esserci. E l'onorevole Bucciarelli Ducci, infatti, esclude nella sua proposta i lavoratori addetti alle miniere all'aperto.

Sarei anche per dire che il Governo è d'accordo per i lavoratori delle « miniere » a cielo aperto, ma non voglio farne una questione e pertanto preferisco non pronunciarmi. Però sul fatto che il provvedimento non riguarda coloro che sono impiegati nella lavorazione del minerale nelle fasi successive alla sua estrazione, questo è un fatto preciso ».

Questo fu il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario Calvi in relazione all'opinione prevalente della Commissione; al termine della discussione egli aggiungeva le parole che ho già riferite:

« Allo stato attuale dei fatti il Ministero del lavoro riconferma tutte le sue eccezioni, ed aggiunge che intende, con questa legge, che l'orario di lavoro — per tutte le ragioni esposte — sia diminuito per coloro che sono addetti alla escavazione sul fondo e al lavoro all'interno delle miniere. Solo per ragioni pratiche accetta di estendere il provvedimento agli addetti all'esterno della miniera, purchè partecipanti al processo di estrazione ».

Da questa dichiarazione ha preso lo spunto, come ho già detto, il mio emendamento tendente ad aggiungere, all'articolo 1, dopo le parole « per tutti i lavoratori » le altre « nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo ».

R I S T O R I . L'emendamento è però restrittivo.

D E B O S I O , *relatore*. Il Sottosegretario di Stato Calvi concludeva infine le sue dichiarazioni come segue:

« Però — aggiungo — se tutto questo può creare confusione (perchè ha ragione l'onorevole Tognoni quando dice che chi è addetto promiscuamente ad un lavoro a bocca di miniera e ad un altro nelle vicinanze si troverà nell'imbarazzo per l'applicazione o meno della legge) forse sarebbe meglio limitare l'applicazione della legge ai lavoratori all'interno della miniera, lasciandone fuori tutti gli altri. Se non altro è per quelli all'interno che è nata la proposta di legge, perchè sono quelli che non vedono la luce del sole che per un sol giorno alla settimana; sono quelli soggetti ai pericoli del *grisou* e ad altri mille pericoli. È per essi che è stato impostato il problema, non per il guardiano che sta ai cancelli.

Se viceversa si dovesse ritenere che non potrà nascere confusione nell'applicazione della legge, il Ministero conferma il suo consenso a quelle provvidenze che il Relatore ha dichiarato di accettare, purchè il beneficio abbia per oggetto soltanto coloro che lavorano all'interno o all'esterno partecipano al processo di estrazione ».

E questa la conclusione chiara, precisa ed inequivocabile data dal rappresentante del Governo.

P E Z Z I N I . Comunque, quando il Presidente della XIII Commissione della Camera ha messo in votazione l'emendamento all'articolo 1 tendente a sostituire le parole « per i lavoratori delle miniere » con le altre « per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei », ha precisato che, dicendo miniera puramente e semplicemente, si intendeva escludere dal concetto la miniera a cielo aperto; mentre dicendo « tutte le miniere comunque denominate » si intendeva includere anche quelle in cui l'estrazione avviene a cielo scoperto. Egli ha aggiunto poi che le esclusioni erano necessarie per non ricomprendere le miniere cosiddette improprie.

Il suddetto emendamento è stato, come è noto, approvato.

D E B O S I O , *relatore*. La Commissione della Camera ha approvato il testo proposto dal Comitato ristretto. La dichiarazione del suo Presidente prendeva lo spunto dal-

l'emendamento proposto dall'onorevole Gitti; emendamento che, come ho detto, non venne messo in votazione per le note ragioni.

D'altro canto la dichiarazione del rappresentante del Governo rispecchiava l'opinione del Governo stesso, oltre ad interpretare lo spirito del provvedimento.

V A L S E C C H I . Onorevole Presidente, quanto alle minacce telegrafiche pervenute alla Presidenza, ritengo che esse non possano essere attribuite ad iniziative responsabili dei sindacati, i quali hanno certamente avuto modo di constatare che in questa Commissione vi è sufficiente sensibilità per i problemi del lavoro.

Circa gli emendamenti, vorrei richiamarmi alle ragioni per le quali il disegno di legge è stato presentato alla Camera.

Esse erano, senza alcun dubbio, la constatazione di una accentuata faticosità e di una spiccata insalubrità del lavoro nelle miniere, sia per il lavoro in sè (scavo, avanzamento, eccetera), sia per le particolari condizioni climatiche in cui esso si svolge (temperatura, contaminazione dell'atmosfera, umidità, eccetera). Ciò riguarderebbe esclusivamente il lavoro dei minatori e dei loro aiutanti nelle gallerie di profondità.

La constatazione di questo permanente stato d'usura delle forze fisiche suggerisce, per ragioni di giustizia, o rimedi di carattere tecnico, che sono presenti all'estero in molte miniere, oppure rimedi contrattuali, cioè riduzione del tempo d'esposizione a queste cause d'usura.

Se queste considerazioni possono ritenersi fondate e se si vogliono applicare soprattutto criteri proporzionali in rapporto al bisogno e al rischio, il disegno di legge dovrebbe riguardare tutti e solo quelli che lavorano nel sottosuolo delle miniere. Quindi, sembrerebbe ovvio e anche opportuno demandare alla contrattazione sindacale collettiva l'orario di lavoro per coloro che non lavorano in profondità, pur svolgendo la loro attività nelle aziende minerarie. Perchè la difficoltà interpretativa sta in questo, che parlandosi qui semplicemente di lavoratori delle miniere, potrebbe intendersi la norma come riferita anche a coloro che lavorano in ambienti ad aria condizionata a cinquanta chilometri dalla miniera.

Mi pare che analogo criterio sia stato seguito a suo tempo relativamente al razionamento dei viveri, quando si assegnò una quantità maggiore soltanto agli addetti ai lavori pesanti.

Arrivati a questo punto, va tenuto conto che il provvedimento, quale è stato approvato dalla Camera, intende limitare il beneficio agli addetti alle miniere, con esclusione quindi degli addetti alle operazioni di lavaggio e flottazione. Su questo mi pare che i resoconti della discussione alla Camera contengano riferimenti precisi. Quanto, poi, agli impiegati, essi hanno raggiunto, in genere, o stanno raggiungendo orari ridotti. Il problema è dunque molto modesto.

A me pare che per ragioni di opportunità, e cioè approvazione già intervenuta alla Camera e urgenza del provvedimento, questo potrebbe essere approvato senza modifiche. Temo anch'io, infatti, che apportando degli emendamenti al disegno di legge, esso forse non vedrebbe la luce in questa legislatura.

Tuttavia non ho difficoltà ad accogliere le decisioni della maggioranza, anche per un'altra considerazione: abbiamo demandato ad una Sottocommissione il compito di esaminare il problema; avendo questa adottato delle decisioni, dovremmo ad esse attenerci

M A M M U C A R I . Vorrei, sia pure brevemente, riferire ai colleghi le conclusioni dei colloqui avuti con i rappresentanti dei sindacati interessati, ai quali abbiamo prospettato le obiezioni sollevate in Commissione in merito ai vari articoli del disegno di legge.

Essi hanno fatto presente che i due progetti presentati a suo tempo alla Camera erano stati in gran parte già concordati con le organizzazioni sindacali, come pure la decisione di addivenire ad un unico testo e l'interpretazione da dare ai singoli articoli. Questa la prima osservazione fatta dagli interessati.

Alla Camera non si è operato, dunque, in modo tale da creare difficoltà all'approvazione del disegno di legge da parte nostra,

in quanto vi è stato un permanente contatto con le varie organizzazioni sindacali.

Una seconda osservazione e quella che riguarda il principio della riduzione dell'orario di lavoro.

Dicono i rappresentanti: noi abbiamo stipulato un contratto che non riguarda i lavoratori delle miniere, ma quelli delle cave di marmo in una certa regione d'Italia. Si è arrivati a concordare per 36 ore di lavoro, ma queste 36 ore non riguardano solo alcuni lavoratori della categoria, esse riguardano tutti indistintamente, cioè sia coloro che lavorano direttamente il marmo che tutti gli altri che lavorano nella impresa. Tutti benefi ciano della riduzione dell'orario.

D'altra parte, quando i sindacati contrattano questi aspetti normativi, li contrattano per tutta la categoria, non per una sola parte. Per una parte può essere considerata in maniera differente la retribuzione, ma in generale le clausole normative valgono per tutti, in maniera particolare quelle concernenti l'orario di lavoro; cioè per questo non si fa distinzione tra lavoratori che esplicano una determinata attività produttiva e lavoratori che ne esplicano un'altra.

Dicono i rappresentanti: per quale ragione dovremmo fare una distinzione, agli effetti della riduzione dell'orario, tra coloro che lavorano nel fondo della miniera e l'insieme degli altri dipendenti che pure cooperano all'attività dell'impresa? Sarebbe difficile per noi stessi stabilire una distinzione tra un gruppo di lavoratori che può benefi ciare della norma ed un altro gruppo che non ne può beneficiare.

Si osserva inoltre che per alcuni tipi di lavoratori i contratti di lavoro stabiliscono delle norme precise. Ad esempio l'orario di lavoro per gli addetti alla sorveglianza può non essere identico a quello dell'operaio, dell'impiegato tecnico o dell'ingegnere.

Insomma, ciò che interessa i sindacati, anche in base al contratto di lavoro che essi hanno stipulato non molto tempo fa, è il principio della riduzione generale dell'orario di lavoro. Nel contratto, infatti, è stabilito non solamente quali sono le miniere, ma anche quali sono i lavoratori delle miniere, e ciò in base al concetto del perimetro minerario. Essi dicono: quando noi definiamo il perimetro minerario di una determinata opera, vi comprendiamo sia il sottosuolo che il soprassuolo.

Quindi, non possiamo noi cambiare il principio contrattuale, perchè il pericolo c'è per tutti, anche se non egualmente grave. D'altronde abbiamo una serie di miniere nelle quali l'escavazione avviene a cielo aperto, come e il caso delle miniere di bauxite. Insomma, modificando tale principio, si creerebbe una serie di difficoltà che renderebbero praticamente nulla la legge.

Si aggiunga che se nell'articolo 1 la Camera ha concordato quella dizione, « per tutti i lavoratori delle miniere », è stato proprio per evitare le difficoltà accennate.

Questi i ragionamenti che ci sono stati fatti dai rappresentanti dei minatori, pur riconoscendo gli stessi che il disegno di legge potrebbe essere indiscutibilmente migliorato.

Essi comunque hanno raccomandato che il provvedimento passi così com'è, non solo per evitare che ritornando esso alla Camera si accenda una discussione ancora più cavillosa, ma anche per far sì che dopo tre anni di attesa entri finalmente in vigore il nuovo orario di lavoro e così essi possano aprire le trattative con gli imprenditori su tutta una serie di questioni da definire.

D I G R A Z I A . Come componente della Sottocommissione, desidero ricordare che il concetto della distinzione tra coloro che lavorano nelle profondità della miniera e coloro che lavorano esclusivamente all'esterno di essa, senza alcun rapporto con l'interno, ha incontrato in linea di massima il favore della Sottocommissione medesima; e insisto su questo perchè il presupposto del provvedimento, a mio giudizio, è il genere di lavoro del tutto inumano svolto dai lavoratori cui intendiamo andare incontro.

Come affermava il collega Valsecchi, in miniera vi è un maggiore spreco di energie, un maggiore rischio, nonchè un numero considerevole di fattori antigienici che pongono i lavoratori in condizioni di minorazione fisiologica; e difatti essi, dopo dieci o quindici anni di attività, si debbono, nella maggior parte dei casi, considerare come

incapaci a qualsiasi altro lavoro. Di conseguenza mi sembra che le obiezioni del collega Mammucari, il quale vorrebbe estendere le provvidenze in esame a tutti i lavoratori della miniera — nessuno escluso — non reggano, specie quando egli aggiunge che per alcuni si potrebbe stabilire un trattamento economico diverso, intendendo, con questi « alcuni », coloro che lavorano nel sottosuolo. Io mi permetto di osservare, caro collega, che quando riduciamo l'orario di lavoro settimanale solo per questi particolari lavoratori, lasciando però intatto l'ammontare della retribuzione settimanale attuale, in tale disposizione è già compreso un miglioramento economico, oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro; ma se la stessa provvidenza dovesse essere estesa a tutti i lavoratori della miniera, quale sarebbe in realtà il beneficio particolare che apporteremmo a questa povera gente che vive e lavora in condizioni, ripeto, inumane?

D'altra parte non vi sono provvidenze igieniche tali da poter riparare all'urto patologico di tutti gli agenti nocivi sull'organismo di chi vive nelle miniere. È facile dire che i minatori, per due o tre ore al giorno possono uscire in superficie, ma questo non dà all'organismo il tempo di riprendere le sue attività normali e di combattere tutte le azioni tossiche cui è stato sottoposto.

Ora è effettivamente utile ricordare che, accanto a chi lavora esclusivamente in profondità, vi è anche chi svolge il suo lavoro parte nel sottosuolo e parte all'esterno; in Sicilia, nelle miniere di zolfo, abbiamo gli addetti al trasporto del materiale all'esterno, i quali vanno certo considerati come lavoratori prevalentemente nel sottosuolo. Ma non bisogna confondere con questi coloro i quali svolgono la loro attività a duecento metri dalla miniera, senza avere con questa il minimo rapporto! Non è possibile trattare alla stessa stregua categorie di lavoratori che operano in condizioni tanto diverse: gli uni spesso al di sotto dei mille metri, ad una temperatura di 40-50 gradi; gli altri esclusivamente all'aria aperta.

Si è parlato degli ingegneri. Ma essi corrono gli stessi rischi dei minatori, lavorando insieme a loro per dirigerli e guidarli, per garantire la possibilità dell'escavazione delle gallerie; e molto spesso ci lasciano la vita. Fanno quindi parte di coloro che esercitano la propria attività prevalentemente nella miniera. Ora, vorreste considerare forse alla loro stessa stregua chi vive all'esterno, negli uffici, addetto semplicemente alla preparazione dei conti o alla battitura a macchina delle note per gli operai?

Per tutte queste considerazioni sono più che favorevole all'emendamento tendente a precisare a chi vada applicato il provvedimento.

V A R A L D O . Dagli atti della Camera, di cui è stata data qui lettura, risulta che alla XIII Commissione vennero date, da parte del rappresentante del Governo, del Presidente e di vari commissari, diverse interpretazioni del provvedimento; il che sta a dimostrare l'assoluta necessità di emendarlo, per evitare che esso possa essere interpretato in senso troppo estensivo o troppo restrittivo.

Circa l'osservazione del collega Mammucari sull'inesistenza, negli accordi sindacali, di una distinzione tra lavoratori dell'uno e dell'altro tipo, ritengo che questo non debba interessarci. I contratti di lavoro sono contratti di lavoro, mentre le nostre preoccupazioni investono gli aspetti igienici e la necessità di ridurre un orario lavorativo troppo gravoso in relazione a quella determinata attività; il provvedimento interessa il campo sindacale solo dal punto di vista economico, essendo sorto il timore che la riduzione suddetta potesse comportare anche una riduzione della retribuzione settimanale, con evidente danno per i lavoratori.

A N G E L I N I . Io non intendo in alcun modo rinunciare al mio emendamento, in quanto non potrei ammettere che col disegno di legge si venisse a nuocere ad una categoria la quale, attraverso la contrattazione collettiva, ha ottenuto la riduzione dell'orario lavorativo al di sotto delle 40 ore settimanali.

V A L E N Z I . Vorrei far presente ai colleghi che, per migliorare il provvedimento, si

corre il rischio di danneggiare gli interessati, provocando un ritardo nell'approvazione.

P R E S I D E N T E . Io mi interesso al problema delle miniere fin dal 1912, ed ho preso particolarmente in considerazione quelle della Germania, del Belgio e della Francia; di quelle del Belgio, poi, mi sono occupato anche recentemente a causa di avvenimenti che hanno commosso l'opinione pubblica italiana.

Posso quindi dirvi che quei Paesi hanno sempre fatto, dal punto di vista economico, una netta distinzione — almeno per il passato — tra coloro che lavorano in profondità e coloro che lavorano all'aperto.

Il senatore Mammucari ha fatto delle profonde e toccanti considerazioni, ma ha dimenticato l'elemento risultante dai telegrammi pervenutici; in essi non si reclama la riduzione dell'orario anche per coloro che lavorano all'aperto, bensì la parità di trattamento. Ora io sono favorevole ad accomunare i lavoratori nel sottosuolo e quelli che lavorano prevalentemente nel sottosuolo, i quali corrono gli stessi pericoli, anche per quanto concerne il *grisou;* ma non posso certo accedere ad una estensione della norma a tutti gli altri.

Desidero ora leggervi uno dei telegrammi che mi sono stati indirizzati: « Minatori Monte Amiata conoscenza tentativo peggioramento legge riduzione orario lavoro protestano energicamente et annunciano lotta immediata se Commissione peggiora et dilaziona legge ». Non è questo il modo di rivolgersi al Presidente di una Commissione parlamentare e alla Commissione stessa.

B O C C A S S I . Le stesse espressioni sono state usate da altre categorie professionali anche recentemente, e nessuno ha pensato di stigmatizzarle.

P R E S I D E N T E . Certi sistemi non sono ammessi per nessuno.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se non erro, nella passata seduta la Commissione fu quasi unanimemente concorde, in primo luogo, nel ritenere che nella materia in esame l'intervento del legislatore dovesse considerarsi possibile solo in via eccezionalissima, in quanto la materia stessa è di normale competenza delle trattative sindacali; e, in secondo luogo, nel giudicare necessaria una estrema chiarezza in tutti quegli interventi legislativi che dovessero venire ad incidere in questo particolare e delicato settore. Si fu inoltre d'accordo nel ritenere che il testo del provvedimento inviatoci dall'altro ramo del Parlamento peccasse appunto per quanto riguarda la chiarezza.

Gli stessi concetti erano stati espressi, alla Camera dei deputati, dal ministro Sullo, il quale aveva affermato, con implicito riferimento alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 6 dicembre 1957 — che invita i Paesi interessati ad affrontare il problema della riduzione dell'orario lavorativo in sede sindacale —, di essere contrario ad ogni proposta di legge tendente a sovrapporsi ad accordi sindacali, dichiarando nel contempo che il Ministero del lavoro poteva e doveva intervenire, però, per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene del lavoro. In tal modo l'ambito dell'intervento legislativo risultava ben delineato.

Io mi permisi, nella passata seduta, di richiamare la vostra attenzione sui concetti suddetti, aggiungendo che, ad evitare ogni confusione — sempre dannosa, soprattutto per quegli operai che richiedono il nostro intervento — avremmo dovuto articolare uno strumento legislativo chiaro ed esplicito, che non desse luogo ad ombre.

Ora la maggiore chiarezza, ai fini interpretativi, si realizza individuando nettamente la *ratio legis,* cioè i motivi ispiratori di un determinato provvedimento. Qual'è, nel caso in esame, la *ratio legis?* Quali sono i motivi che ci hanno spinti a superare le difficoltà di ordine formale intervenendo legislativamente? Essi vanno ravvisati nelle particolarissime, eccezionalissime condizioni di lavoro dei minatori che lavorano nel sottosuolo. Su questo, come ho già detto, si fu d'accordo nella passata seduta e, se non erro, la senatrice Palumbo seppe dare alla sensibilità del suo animo parole ed accenti veramente commoventi per illustrare la vita condotta

da chi lavora nelle viscere della terra. Si convenne quindi sulla necessità di definire rigorosamente l'ambito di intervento e di applicazione del disegno di legge.

Ora, evidentemente, il testo pervenutoci dalla Camera appare particolarmente atto a provocare quella conseguenza contro la quale il collega Calvi mise in guardia gli onorevoli deputati, dicendo che se si voleva, per ragioni concrete, estendere anche a coloro i quali non lavorano nel sottosuolo l'applicazione del provvedimento, bisognava però badare a che ciò non provocasse confusioni. Il testo in questione non è chiaro, e questa fu la ragione per cui ritenemmo opportuno affidarlo allo studio di una Sottocommissione, la quale provvedesse ad eliminare ogni difficoltà di interpretazione. Anche su questo, la vostra Commissione fu unanimemente d'accordo.

Non capisco quindi perchè oggi non si debba più giudicare necessario modificare il disegno di legge. Io ritengo che l'emendamento proposto dal relatore sia da approvare senz'altro, in quanto effettivamente appare atto ad eliminare ogni dubbio. Se non vi fossero stati i pericoli cui ho accennato, non avremmo certo avuto alcun motivo di ritardare l'approvazione del provvedimento, della cui urgenza siamo perfettamente convinti e consapevoli. Ma noi dobbiamo anche tener conto delle superiori esigenze della giustizia distributiva, che siamo tenuti ad attuare tra chi partecipa ad un certo fenomeno produttivo in un certo settore del lavoro; se, quindi, siamo partiti dal presupposto di dover differenziare nettamente i lavoratori del sottosuolo da quelli che operano all'esterno, non vedo quale atto di giustizia compiremmo equiparandoli solo perchè lavorano in un'unica azienda.

Senza contare, poi, quelle che sarebbero le conseguenze pratiche di tale equiparazione. Se dovessimo estendere l'orario ridotto anche ai lavoratori all'esterno delle miniere, in base a quali argomenti potremmo in un domani non concedere lo stesso trattamento anche ad altre categorie di lavoratori, che possono lavorare in condizioni peggiori di quelli delle miniere i quali svolgono la loro attività a cielo aperto? È inutile che stia a fare una casistica che potrebbe essere assai lunga, e che del resto è già nota alla Commissione.

Non sono quindi motivi di scarso rilievo quelli che sono stati invocati dagli oratori che mi hanno preceduto e che il relatore ha posti a fondamento dei suoi emendamenti; sono anzi motivi meritevoli della massima considerazione e debbono portarci a superare ogni esitazione. Ripeto che mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento, ma posso anche verosimilmente ritenere che, se noi opereremo con la massima diligenza, gli interessati non potranno che avvantaggiarsene, in quanto gli eventuali inconvenienti provocati dal ritardo nell'applicazione saranno senz'altro minori di quelli che potrebbero verificarsi se noi approntassimo uno strumento legislativo che decampasse completamente da quelle che sono state le sue origini e tradisse la *ratio legis* che lo aveva ispirato, generando confusione e disordini proprio in quei settori che siamo chiamati a disciplinare.

E infine, vi è anche una ragione di opportunità. La nostra legislazione in materia deve essere analoga a quella dei Paesi della C.E.C.A. dove, in base al testo integrale dello Statuto europeo del minatore, edito dal Congresso della Libera associazione dei minatori dei Paesi della C.E.C.A., l'orario è così distinto: 7 ore giornaliere con cinque giornate lavorative per i lavoratori all'interno delle miniere; 8 ore giornaliere con cinque giornate lavorative per i lavoratori all'esterno delle miniere.

V A L E N Z I . Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, vorremmo un formale impegno che tutto il possibile sarà fatto, sia da parte della Presidenza che da parte del Governo, perchè il disegno di legge sia varato entro l'attuale legislatura.

P R E S I D E N T E . Credo che possiamo essere tranquilli su questo punto e sono sicuro che il Governo darà in proposito tutto il suo interessamento.

D I P R I S C O . Dichiaro che voterò contro l'emendamento per le ragioni già

esposte. Ritengo che la formulazione proposta sia in contrasto con la linea seguita dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Ma il Senato non è tenuto ad attenersi alle decisioni adottate dalla Camera...

D I P R I S C O . Mi sono gia richiamato alla dichiarazione fatta dal Sottosegretario Calvi all'altro ramo del Parlamento. Mi richiamo ora, come ha già fatto il senatore Pezzini, alla dichiarazione fatta dal Presidente della XIII Commissione della Camera prima della votazione dell'articolo 1: « Quando diciamo "miniera" puramente e semplicemente, intendiamo escludere dal concetto la miniera a cielo aperto, mentre quando diciamo: "tutte le miniere comunque denominate" intendiamo includere anche quelle in cui l'estrazione avviene a cielo scoperto ».

E evidente che l'emendamento proposto dal relatore è in contrasto con tale dichiarazione e restringe il concetto accolto dalla Camera.

M A M M U C A R I . Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Di Prisco. Dichiaro che voterò contro l'emendamento anche in base ai colloqui avuti con i dirigenti delle organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire le parole « delle miniere comunque denominate » con le altre « nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere, di cui all'articolo 2 lettere *a*) e *b*) del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 ».

(*È approvato*).

Il relatore, senatore De Bosio, propone poi di aggiungere, dopo la parola « retribuzione », l'altra « settimanale ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*E approvato*).

Il senatore Angelini propone che alla fine dell'articolo sia aggiunto il seguente comma:

« Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 che, in seguito alle modifiche testè approvate, risulta così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere, di cui all'articolo 2 lettere *a*) e *b*) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali »

(*È approvato*).

Art. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il relatore, senatore De Bosio, propone di aggiungere, dopo la parola « retribuzione », l'altra « settimanale ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

Il relatore, senatore De Bosio, propone di aggiungere il seguente comma:

« In caso di mancato accordo, le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui sopra ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari